REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/267 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2026

che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.

(2) Nelle conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2022 si sottolineava che l'Unione respinge con fermezza la prassi iraniana di detenzione arbitraria di cittadini stranieri, compresi cittadini con doppia cittadinanza, e si invitava l'Iran a porre fine alla sconvolgente pratica di detenere civili stranieri innocenti al fine di ottenere vantaggi politici. L'Unione ricordava all'Iran i suoi obblighi internazionali sanciti dalle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari ed esortava le autorità iraniane a onorare tali obblighi.

(3) Il 9 gennaio 2026 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui prende atto con grande preoccupazione delle notizie riguardanti le persone rimaste uccise e condanna il ricorso alla violenza, alla detenzione arbitraria e alle tattiche di intimidazione da parte delle forze di sicurezza nei confronti dei manifestanti. Nella dichiarazione si chiede il rilascio immediato di tutte le persone detenute ingiustamente per aver esercitato i loro diritti fondamentali e si esortano le autorità iraniane a ottemperare agli obblighi internazionali dell'Iran e a rispettare pienamente i diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica. Si chiede inoltre di garantire il diritto di accesso alle informazioni, anche tramite il ripristino dell'accesso a internet per tutti.

(4) In tale contesto, e in linea con l'impegno dell'Unione di affrontare con l'Iran tutte le questioni che destano preoccupazione, compresa la situazione dei diritti umani, 15 persone e sei entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

[1] GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/359/oj.